

**ASSESSORATO AGRICOLTURA – FORESTE – PESCA
PRODUTTIVA
DIREZIONE GENERALE III**

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

BANDO PUBBLICO

**MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 4- INERBIMENTO DI SEMINATIVI E COLTURE ARBOREE NELLE
SUPERFICI CON PENDENZA SUPERIORE AL 20 %**

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	5
ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI.....	5
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’	5
ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL’ AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI.....	6
ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	7
ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA	8
ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	9
ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE	10
ARTICOLO 11 – CONTROLLI	10
ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI.....	11
ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA.....	11
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI	11

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’

L’Azione 4 della Misura 2.1.4 del P.S.R. Molise 2007/2013 è finalizzata alla introduzione di pratiche agricole utili a limitare il fenomeno dell’erosione superficiale a cui vanno incontro i terreni agricoli caratterizzati da condizioni orografiche e pedo-climatiche che favoriscono il dissesto idrogeologico.

L’obiettivo operativo perseguito dall’Azione è rappresentato dalla tutela del territorio, mediante la riduzione dell’erosione superficiale del suolo per effetto della presenza di una copertura vegetale nelle condizioni di maggiore rischio.

Tale obiettivo viene realizzato attraverso interventi riconducibili a Tipologie di impegno differenziate sulla base del tipo di coltura presente sulle superfici interessate; in particolare l’impegno all’inerbimento dovrà essere ottemperato con modalità differenziate a seconda se la coltura lascia libero il terreno nel periodo autunno-invernale (seminativi condotti con colture a ciclo primaverile-estivo – Tipologia 1) o se è presente in modo permanente (vigneti, oliveti e frutteti – Tipologia 2).

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

PSR: Programma di Sviluppo rurale della regione Molise.

Pagamenti agroambientali: pagamenti erogati a beneficiari che assumono volontariamente impegni agroambientali così come previsto all’articolo 36 lettera a) punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche.

Impegni agroambientali: impegni volontari a vantaggio dell’ambiente, della biodiversità e della sicurezza degli operatori che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e succ. mod. e dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma di sviluppo rurale della regione Molise.

SAU eleggibile a premio: Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento (CE) n. 1200/2009, che risponde ai requisiti culturali definiti nel presente bando e per la quale è possibile richiedere il premio agroambientale.

SAU aziendale: Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento (CE) n. 1200/2009, complessiva dell’azienda.

Domanda di aiuto: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Domanda di pagamento: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali.

Beneficiario: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.

Inerbimento: pratica colturale consistente nella semina di essenze erbacee idonee ad assicurare la copertura erbosa del terreno o in periodi in cui non sono presenti colture (autunno-inverno), o in modo permanente negli spazi interfilari lasciati liberi da colture arboree da frutto.

Piano aziendale di avvicendamento colturale annuale: pianificazione dell'ordinamento colturale aggiornato con periodicità annuale, riportante i singoli appezzamenti costituenti la SAU-aziendale con l'indicazione delle colture e delle superfici interessate dall'inerbimento. Il Piano rappresenta il documento da cui vanno desunte le particelle richieste a premio e, pertanto, deve essere acquisito al fascicolo aziendale.

Condizionalità: per condizionalità si intende l'insieme dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

Controlli Amministrativi: verifica della conformità dei criteri di ammissibilità relativa a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi così come definito nell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Controlli in loco: verifica del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario attraverso controlli aziendali così come definiti nel regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Fascicolo Aziendale cartaceo ed elettronico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14, comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, (di seguito "fascicolo aziendale"), costituisce atto presupposto per la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione.

Elenco Domande: l'elenco delle domande rilasciate nel portale SIAN che ciascun C.A.A. (Centro di Assistenza Agricola) deve inviare ai Servizi regionali preposti all'attuazione delle singole Misure del P.S.R. Molise 2007/2013. L'elenco deve necessariamente contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, il CUAA ed il numero della domanda.

ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L’Azione 4 “Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza superiore al 20%” trova applicazione in tutto il territorio regionale, con esclusione delle macroaree “A” – Poli Urbani. Sono stabilite, comunque, priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti zone preferenziali:

- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla norme regionali;

Nell’ambito di tali zone, l’Azione si applica prioritariamente nelle aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto idrogeologico (Piani di Assetto idrogeologico, Inventario dei fenomeni franosi, Studio del rischio idrogeologico).

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del sostegno di cui al presente Bando gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, che conducono, in forma singola o associata, aziende collocate sul territorio regionale.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’

L’ammissibilità al sostegno, per entrambe le Tipologie di impegno, è subordinata, oltre che all’assunzione ed al rispetto degli impegni agroambientali descritti al successivo Articolo 6, anche al possesso dei requisiti minimi sotto indicati:

- a. superficie (SAU) eleggibile minima di 1 ha, anche frazionata in più appezzamenti, da cui vanno escluse le superfici da inerbire ai fini del rispetto delle norme di condizionalità (fasce di rispetto obbligatorie alternative ai solchi acquai temporanei);
- b. pendenza media degli appezzamenti interessati pari o superiore al 20%. La pendenza si riferisce all’unità colturale e va calcolata considerando la media di tre misure significative effettuate sull’appezzamento. Se l’unità colturale è superiore a 10 Ha, la stessa va suddivisa in parti inferiori, per ognuna delle quali si procede con le modalità sopra descritte;
- c. iscrizione nei registri INPS e C.C.I.A.A., ramo agricoltura;
- d. legittimo possesso e libera disponibilità dei terreni oggetto dell’impegno per l’intero quinquennio.

- e. il soggetto richiedente non deve risultare beneficiario di un premio eventualmente concesso ai sensi del precedente Bando emanato per l'attuazione dell'Azione 4 "Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza superiore al 20%", approvato con determinazione del Direttore Generale/Autorità di Gestione del 14 aprile 2010, n. 119 e s.m.i..
- f. costituzione e/o aggiornamento del "fascicolo unico aziendale", come previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503.
- g. ottemperanza ai requisiti di condizionalità obbligatori ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 nelle modalità stabilite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise del 26/ febbraio 2010, n. 41;

Per i soggetti interessati alla Tipologia di impegno 1): "Inerbimenti che garantiscano la copertura del terreno durante il periodo autunno-invernale di seminativi altrimenti lasciati privi di copertura" sussiste l'ulteriore obbligo della presentazione di un piano aziendale di avvicendamento colturale annuale con indicazione degli appezzamenti destinati all'inerbimento.

ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL'AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI

L'azione attiva un sostegno diretto pluriennale per quelle aziende che si impegnano, per un periodo di 5 anni, ad attuare la pratica dell'inerbimento con specie erbacee annuali e/o perenni (sulla, trifoglio, festuca, ginestrino, erba medica), che, oltre agli effetti positivi apportati alla fertilità, contribuiscono in modo significativo al contenimento dell'erosione superficiale tipica dei suoli con pendenze superiori al 20%.

L'Azione prevede due distinte Tipologie di impegno:

- 1) **Inerbimenti che garantiscano la copertura del terreno durante il periodo autunno-invernale di seminativi altrimenti lasciati privi di copertura;**
- 2) **Inerbimenti permanenti interfila in vigneti, oliveti e frutteti.**

Per quanto concerne la Tipologia 1), relativa ai seminativi, i beneficiari devono assolvere ai seguenti impegni:

- mantenere una idonea copertura vegetale per il periodo autunno-invernale, seminando entro il 15 di ottobre e mantenendo la copertura almeno fino al 15 di marzo, secondo un piano aziendale di avvicendamento delle colture;
- interrare le colture al termine del periodo suddetto;
- non effettuare, nel periodo in cui è presente la copertura vegetale:
 - o alcuna concimazione azotata;

- trattamenti fitosanitari;
- diserbici chimici (fatta eccezione per l'impiego di disseccanti al termine del periodo di copertura per la preparazione del terreno per la coltura successiva);
- pascolo.

Per quanto concerne, invece, la Tipologia 2) relativa alle colture arboree, il beneficiario si impegna a:

- mantenere una idonea copertura vegetale permanente (con la esclusione dell'inerbimento spontaneo) sia sulla fila sia sull'interfila;
- non effettuare diserbici chimici nel periodo di impegno;
- effettuare uno sfalcio annuale;
- effettuare il diserbo meccanico.

Tutti gli impegni previsti dall'Azione hanno una durata di 5 anni consecutivi; inoltre, per le annualità che ricadono nel successivo periodo di programmazione le aziende beneficiarie potrebbero essere assoggettate ad impegni aggiuntivi eventualmente disposti dai nuovi documenti programmatori per l'Azione di che trattasi. .

Se nel corso dei 5 anni di impegno la superficie subisce una diminuzione superiore al 20% di quella impegnata, si pronuncia la decadenza totale dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite. Qualora la diminuzione sia relativa ad una percentuale pari od inferiore al 20%, si procede al recupero delle somme corrispondenti. Per eventuali ampliamenti della superficie aziendale assoggettata ad impegno non sono riconosciuti pagamenti aggiuntivi, tranne nel caso di acquisizione di terreni già oggetto degli impegni di cui alla presente Azione (cfr. Articolo 13).

L'inosservanza anche parziale degli impegni sopra riportati comporta l'applicazione di riduzioni dell'importo del sostegno concesso, fino alla decadenza e conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite maggiorate dei relativi interessi. La verifica del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario è ottenuta attraverso controlli in loco così come definiti nel regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011

ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande gli imprenditori devono utilizzare unicamente il modello fornito da AGEA, che va inoltrato per mezzo del portale SIAN tramite i CAA autorizzati. Questi ultimi, con l'inoltro della domanda certificano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di

ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti.

Le domande, regolarmente compilate in ogni parte, vanno presentate entro il **16 maggio 2011** in conformità con l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 65/2011 e sulla base delle disposizioni fornite da AGEA.

Eventuali domande di modifica, ai sensi degli articoli 14 e 25 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 possono essere presentate, sempre tramite il portale SIAN, entro il **31 maggio 2011**.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del sopra citato Reg. (CE) n. 1122/2009, le domande di aiuto iniziali e le eventuali istanze di modifica presentate tardivamente vanno considerate ricevibili fino alla data massima del **10 giugno 2011**, previa applicazione della penalità prevista, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Sono, invece, irricevibili le istanze, sia iniziali che di modifica, inoltrate a mezzo del portale SIAN oltre la data limite del **10 giugno 2011**.

Eventuali domande di revoca parziale, ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/200, possono essere presentate anche in date successive a quelle sopra riportate a condizione che non siano state comunicate al richiedente eventuali irregolarità o intenzione di effettuare un controllo in loco.

Ai fini del rispetto dei termini sopra citati fa fede la data dell'inoltro telematico della domanda per mezzo del portale SIAN (protocollo Agea).

I Centri di Assistenza Agricola (CAA autorizzati) devono far pervenire l'elenco delle domande rilasciate al portale SIAN entro il **30 giugno 2011** presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva.

E' facoltà della Regione richiedere in ogni momento al CAA in copia cartacea la documentazione acquisita al fine di comprovare requisiti di accesso e priorità relativamente alle domande di che trattasi.

Per le annualità successive alla prima il beneficiario è tenuto a presentare una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione, o di presentazione oltre il termine ultimo stabilito annualmente con provvedimento regionale, della domanda di conferma si procederà secondo quanto previsto al successivo Articolo 12.

ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Per le annualità che ricadono nell'attuale periodo di programmazione (2007/2013), la dotazione finanziaria è assicurata dalle somme eccedenti gli oneri determinatisi a seguito del precedente Bando relativo alla medesima Azione 4, rispetto alla somma complessiva

di € 1.000.000,00 stanziata con il provvedimento direttoriale del 14 aprile 2010, n. 119 e s. m. i. .

Qualora la risorsa finanziaria risultasse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste, l'Autorità di Gestione si riserva di emanare eventuali provvedimenti finalizzati ad aumentare la dotazione finanziaria di cui sopra, fino al totale soddisfacimento delle istanze ammissibili.

Le successive annualità potranno essere finanziate subordinatamente allo stanziamento, nell'ambito del prossimo periodo di programmazione (2013/2020), delle risorse economiche necessarie per assicurare la continuità degli impegni pluriennali assunti.

ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'adesione alla presente Azione 4. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia di impegno a cui si aderisce e prevede importi unitari, da corrispondersi per ogni annualità del quinquennio di impegno in funzione della superficie effettivamente inerbita, pari a:

TIPOLOGIA DI IMPEGNO	PREMIO UNITARIO €/Ha
1) Inerbimenti che garantiscano la copertura del terreno durante il periodo autunno-invernale di seminativi altrimenti lasciati privi di copertura	150,00
2) Inerbimenti permanenti interfila in vigneti, oliveti e frutteti	100,00

Vanno escluse dal computo delle superfici le fasce di rispetto previste dalla condizionalità, realizzate in alternativa ai solchi acquai temporanei.

Tutte le particelle dichiarate sono considerate eleggibili ed ammesse a pagamento in base all'effettivo utilizzo o macro-utilizzo determinato dal Sistema Informativo Territoriale AGEA, al netto delle relative tare.

I pagamenti relativi alla presente Azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dall'Azione 1 della misura 2.1.4 "Pagamenti Agroambientali" del P.S.R. 2007 – 2013 della Regione Molise; l'aiuto previsto dalla presente Azione è, invece, cumulabile con quelli delle altre Azioni della Misura 2.1.4 solo se riferiti ad impegni distinti.

ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella sua prima riunione tenutasi il 9 maggio 2008 e riportati nella tabella seguente.

Criteri di selezione		Punti
1	Interventi ricadenti prevalentemente in area SIC e ZPS o in altre aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale (Elenco Ufficiale Aree Protette – EUAP) vigente al momento dell’emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura, e ricompresi in aree soggette ad erosione e dissesto	7
2	Interventi ricadenti prevalentemente in area SIC e ZPS o in altre aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale (Elenco Ufficiale Aree Protette – EUAP) vigente al momento dell’emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura, non ricompresi in aree soggette ad erosione e dissesto	3
3	Interventi ricadenti prevalentemente in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ricompresi in aree soggette ad erosione e dissesto	6
4	Interventi ricadenti prevalentemente in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola non ricompresi in aree soggette ad erosione e dissesto	4

A parità di punteggio, sarà prioritaria la minore età dei richiedenti (per le persone giuridiche l’età del legale rappresentante).

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

I beneficiari sono soggetti ai controlli amministrativi ed in loco previsti nel regolamento (CE) n. 65/2011 al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda ed il rispetto degli obblighi e degli impegni volontari assunti. I beneficiari sono obbligati ad assoggettarsi ai suddetti controlli e verifiche, consentendo in qualsiasi momento l’accesso alle superfici aziendali interessate e rendendo disponibile la documentazione necessaria. I controlli sono esercitati dall’amministrazione regionale, dal responsabile dei pagamenti e/o da enti/organizzazioni da essi delegati.

Il mancato rispetto degli impegni assunti o il riscontro di difformità tra il dichiarato e l'accertato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme, fino alla decadenza dal beneficio con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, fatte salve le ulteriori sanzioni, di natura anche penale, che potranno essere comminate dalle competenti Autorità nel caso ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

I pagamenti sono assoggettati alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti le sanzioni, le riduzioni e le esclusioni.

In particolare, per quanto riguarda le inadempienze degli impegni stabiliti dal presente Bando si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta Regionale del Molise con deliberazione del 29 giugno 2010, n. 534 (pubbl. BURM del 31 luglio 2010, n. 23).

Il mancato rispetto della condizionalità comporta, invece, l'applicazione di una riduzione e/o l'esclusione dal beneficio in applicazione del D.M. del 22 dicembre 2009, n. 30125.

ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA

Il trasferimento dell'azienda è consentito a condizione che il subentrante prosegua nell'impegno assunto dal cedente per la durata necessaria a completare il quinquennio avviato con la domanda iniziale; in tal caso il subentrante ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Assessorato Regionale Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva la variazione intervenuta e l'intenzione a continuare l'impegno.

Nell'ipotesi che il subentrante non sia disponibile alla continuazione degli impegni assunti dal cedente, quest'ultimo è obbligato a rimborsare le somme già percepite.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il beneficiario si impegna a consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli o su specifica richiesta della Regione Molise in ogni momento e senza restrizioni, a riprodurre e/o integrare la domanda nonché a fornire ogni altra documentazione necessaria secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alle misure richieste a premio previste nel PSR

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza secondo le disposizioni della Circolare AGEA n.17 del 6 Aprile 2011.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.